

Liq. contr. n° 23/2024

N. R.G. 49/2024

OGGETTO: APERTURA LIQ. CONTR.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberta Bonaudi	Presidente
dott. Rodolfo Magri	Giudice
dott. Natalia Fiorello	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

LETTO il ricorso depositato da:

ROASIO GIUSEPPE n. 23.5.1972 Savigliano, residente Marene
per l'apertura della procedura della sua

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;

sentito il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Roasio Giuseppe ha formulato proposta di Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, esponendo di avere una esposizione debitoria di euro 262.372,31 di cui euro 240.650,14 per debiti verso creditori privilegiati ed il resto verso creditori chirografari, di non essere proprietario di beni da mettere a disposizione dei creditori, potendo offrire unicamente la differenza tra lo stipendio netto da lavoro dipendente e l'importo delle spese medie mensili necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, differenza pari a euro 600,00 al mese oltre alla 13° e 13° mensilità percepite, per 3 anni, ossia per la durata della procedura, per complessivi euro 30.000,00; al ricorso è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C. dr.ssa Monica Garro, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che il ricorrente è un debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione

Firmato Da: BONAUDI ROBERTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 35a86d06908b83e0 - Firmato Da: FIORELLO NATALIA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 378b04



di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;

- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di:

ROASIO GIUSEPPE n. 23.5.1972 Savigliano, residente Marene

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Natalia Fiorello e Liquidatore l'O.C.C., dott. Monica Garro con studio in Cuneo

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

Fissa

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.125,00 netti mensili per 12 mensilità, mentre il reddito eccedente tale



importo nonché la 13° e la 14° mensilità saranno assoggettate alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Cuneo 27.6.24

Il Giudice est.
dr. Natalia Fiorello

Il Presidente
dr. Roberta Bonaudi

COMUNICAZIONE EFFETTUAMENTE
IN DATA 05 LUG. 2024
A.V. GAZZI FLAVIO
AV. RIZZO AUBERTO
AV. MONTONE MARIANNA
DUSA MONICA GABRI
P.M. SEBES

